

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA AUSL DI MODENA E OSPEDALE DI SASSUOLO SPA

PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA MEDICA E SORVEGLIANZA

SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI DI CATEGORIA

A e B

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;

- l'art.15 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 11 del Regolamento aziendale sulla libera professione dell'Azienda AUSL di Modena (di cui alla delibera n. 285 del 30/08/2023) annovera fra le attività aziendali a pagamento le convenzioni stipulate a fronte della richiesta da parte di terzi, pubblici o privati, per l'erogazione di prestazioni sanitarie e prevede che l'organizzazione di tale attività avvenga in regime di libera professione individuale o di équipe;

- Il D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", in materia di sicurezza sul lavoro, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di attuare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano le condizioni ottimali per l'integrità dei lavoratori, nelle diverse mansioni attribuite nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione stessa. Tra queste misure vi è l'individuazione del medico competente preposto all'attività di sorveglianza sanitaria;

- Il D.lgs. 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom" — disciplina la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'art. 7 comma 1 dello stesso decreto definisce il Medico Autorizzato quale

soggetto responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel decreto stesso; L'articolo 134 "Sorveglianza sanitaria" del succitato decreto prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti sia affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A.

- in assenza di professionalità interne corrispondenti al profilo di Medico Autorizzato, l'Ospedale di Sassuolo SPA ha manifestato la volontà, mediante nota Prot. AUSL n. 0010086/26, di stipulare una convenzione con l'AUSL di Modena, per avvalersi delle competenze e della professionalità dei propri operatori sanitari per l'esecuzione delle suddette prestazioni di sorveglianza sanitaria;

- l'Azienda USL di Modena è in grado di garantire quanto richiesto tramite i professionisti aderenti al programma di libera professione e disponibili allo svolgimento dell'attività, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

- è obiettivo comune dell'Ospedale di Sassuolo SPA e dell'Azienda USL di Modena, lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e di azioni volte alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

TRA L'AZIENDA U.S.L. DI MODENA (di seguito indicata "AUSL") con sede legale

in Via S. Giovanni del Cantone 23 - 41121 Modena, P. Iva /C.F. 02241850367,

rappresentata dalla Direttrice Sanitaria Dr.ssa Romana Bacchi, autorizzata

alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale

dell'AUSL di Modena

E OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A. (di seguito "NOS") con sede legale in Via

Ruini, 2 - 41049 Sassuolo (MO), C.F. e P.IVA 02815350364, nella persona del Dr.

Stefano Reggiani, che agisce in qualità di legale rappresentante.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di

prestazioni di sorveglianza sanitaria, in favore del personale radio esposto di

categoria A e B assicurate dal medico competente e autorizzato ai sensi del

D.lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs 101/2020.

Art. 2 – SEDE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO.

NOS si impegna a mettere a disposizione dei medici autorizzati dell'AUSL i

locali adibiti e allestiti al fine consentire lo svolgimento delle prestazioni di cui

all'art. 1 e all'eventuale archiviazione delle cartelle sanitarie e di rischio del

personale.

Compatibilmente con le esigenze istituzionali dei professionisti, tali prestazioni

possono essere erogate indicativamente in circa 1 o 2 accessi/mese, da

concordare anche come data fra ambo le parti, al fine di sottoporre a

sorveglianza tutti i lavoratori radio esposti nell'anno di riferimento (circa

n.120/anno).

Di norma, per ogni accesso della durata di 4 ore circa, verranno prenotati n.

10/12 appuntamenti.

Al momento della visita i dipendenti devono presentarsi muniti di:

- documentazione sanitaria relativa alle patologie di cui il dipendente è affetto, anche se non specificamente richiesta dall'équipe (in originale e in copia fotostatica);

Al termine della prestazione, o nel più breve tempo possibile, il medico Competente/Autorizzato consegna in originale il giudizio di idoneità al lavoratore e al Datore di lavoro. Se necessario, ai fini dell'espressione del giudizio finale, il medico potrà richiedere l'effettuazione di prestazioni sanitarie aggiuntive, a carico del NOS. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono garantite dal medico competente/autorizzato AUSL coadiuvato dal personale di supporto tecnico – infermieristico afferente l'U.O. della Sorveglianza Sanitaria Aziendale del NOS. Viene individuato nella persona della dott.ssa Simona Pedretti, il ruolo di coordinatrice dell'équipe di medici competenti/autorizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

L'AUSL assicura la formulazione di giudizi di idoneità dei lavoratori radioesposti.

L'AUSL si impegna alla sistematica e continua informazione dei lavoratori sugli esiti ed il significato degli accertamenti eseguiti e sui loro rapporti con i fattori di rischio presenti nonché all'adempimento degli altri compiti, a carico del medico competente, previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 81/08. Per le richieste di accertamenti sanitari, ai fini della valutazione di idoneità al lavoro a cui i lavoratori sono destinati, viene assicurato il passaggio delle informazioni circoscritte alla specifica situazione da valutare, necessarie al corretto espletamento della prestazione.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI. Per le prestazioni di cui all'art 1, NOS si impegna a corrispondere all'AUSL € 600,00/accesso; per le attività di consulenza (attività di informazione/formazione, riunioni, stesura di relazione

sanitaria, ecc..) si impegna a corrispondere all'AUSL 90 euro/ora. L'attività erogata dall'AUSL in attuazione della presente convenzione, costituisce, per i professionisti, attività di libera professione intramuraria e i relativi compensi introitati e pagati da NOS saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO. I corrispettivi previsti all'art. 3 sono a carico di NOS. L'AUSL emette fattura trimestrale per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate e riepilogate in allegato al documento. L'Ente fornisce le specifiche aziendali ai fini della fatturazione elettronica. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata (30 gg data ricezione) mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

Art. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE. L'AUSL aderisce ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015 al *Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie*. Anche NOS ai sensi della Legge Regionale n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 933/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024 aderisce al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie (cd. Autoassicurazione).

Art. 6 – PRIVACY.

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e al D. Lgs. 196/2003e s.i.m. – Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali. In considerazione della autonoma titolarità del trattamento dei dati personali della S. C. Sorveglianza Sanitaria rispetto

alla Ausl, sancita con Deliberazione N. 121 del 15/04/2021 avente ad oggetto

“Struttura Complessa Sorveglianza Sanitaria dell'Azienda USL di Modena -

presa d'atto della titolarità del trattamento dei dati personali dei lavoratori

sottoposti a sorveglianza sanitaria”, le parti convengono che:

- L'Ente/Titolare del trattamento designa Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, la S. C. Sorveglianza Sanitaria della Ausl – rappresentata dal Direttore della Struttura stessa – per l'erogazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria e degli altri compiti oggetto della presente Convenzione;
- La S. C. Sorveglianza Sanitaria/Titolare del trattamento designa a sua volta l'AUSL di Modena sub Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle attività organizzative e amministrative che comportano il trattamento dei dati personali dei lavoratori interessati;
- La Sorveglianza Sanitaria comunica esclusivamente all'Ente i giudizi di idoneità degli operatori dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 7 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione della stessa e scadenza al 31.12.2026. Nelle more della conclusione della negoziazione fra le parti per la stipula del nuovo accordo, la validità della stessa potrà essere estesa fino a 6 mesi dalla scadenza. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione. Le parti possono risolvere la Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale ovvero nel caso in cui si prefigurino un potenziale conflitto di interesse che non

consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti. Le parti convengono, altresì, la possibilità di risolvere anticipatamente la convenzione, decorsi novanta giorni dall'invio di formale disdetta, mediante PEC o raccomandata AR.

Art. 8 – FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Modena.

Art. 9 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'AUSL è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni ed integrazioni e D.Lgs. 101/202

Art. 10 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico dell'altra parte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso,

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per AZIENDA USL DI MODENA

La Direttrice Sanitaria

Dr.ssa Romana Bacchi

OSPEDALE SASSUOLO S.P.A.

Il Direttore Generale

Dr. Stefano Reggiani

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del

16/01/2025. € 32.00